



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0022458/18 del 25/10/2018

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENZAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 11/09/2018

Esame del ricorso n. 1192587 del 05/10/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 11/09/2018

FATTO

La parte ricorrente riferisce quanto segue. In data 16.04.2013 stipulava con l'intermediario convenuto un prestito personale dell'importo di € 30.000,00 da restituirsi in 96 rate mensili; la concessione veniva in concreto subordinata alla sottoscrizione di due polizze assicurative CPI, i cui costi non sono stati inclusi nel TAEG (in contratto 8,25%; effettivo, comprensivo dei costi assicurativi, 10,01%). Precisa che le polizze sono state stipulate unitamente e contestualmente al contratto di finanziamento e per la medesima durata; che l'intermediario non ha consegnato alcun documento per comparare il costo del credito in presenza o meno di contratti accessori; che la facoltà di recesso ammessa dal contratto non rappresenta un elemento a riprova della facoltatività della polizza, analogamente alla sottoscrizione di moduli separati o alle risposte negative ad alcune domande del modulo SECCI; che l'allegazione di altri contratti di finanziamento privi di polizza CPI per provare che essa non sia obbligatoria è irrilevante, in quanto è la situazione personale di ogni cliente che consente di valutare quale tasso d'interesse applicare in funzione del rischio, risultando quindi impossibile dimostrare che, anche in assenza della polizza, le condizioni non sarebbero state differenti; che le provvigioni destinate all'intermediario per l'acquisto di una polizza facoltativa o obbligatoria devono essere incluse nel costo totale del credito e pubblicizzate nel TAEG. Ciò premesso, chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del



capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei Bot, rilevazione a 12 mesi. In merito al saldo tra le parti, chiede la restituzione dell'eccedenza finora maturata e la rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate; in alternativa, chiede di *"dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario. Nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza"*. Chiede altresì il rimborso di tutte le spese per l'intervento di professionisti.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisa che il premio assicurativo, riferito all'adesione al pacchetto assicurativo a copertura del rischio credito, è stato correttamente escluso dal computo del TAEG stante la sua facoltatività; che esistono molteplici indici a supporto della non obbligatorietà dell'adesione, tra cui l'espressa precisazione che la sottoscrizione della polizza assicurativa non sia obbligatoria, la netta separazione tra il rapporto assicurativo e quello di finanziamento, la facoltà di regresso dal rapporto assicurativo senza incidenza sul rapporto di finanziamento, la coincidenza tra beneficiario ed aderente (in caso di sinistro l'importo viene versato all'assicurato/cliente). Ciò premesso, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto di esame concerne la legittimità o meno dell'esclusione dal calcolo del TAEG di un prestito personale, stipulato in data 16/04/2013, dei costi di due polizze assicurative sottoscritte contestualmente al contratto di finanziamento. Nella specie è, in particolare, controverso se la stipula delle suddette polizze fosse o meno obbligatoria e se abbia quindi costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. In proposito, il Collegio di coordinamento, con le decisioni del 12 settembre 2017, nn. 10617, 10620, 10621, ha stabilito che, ancorché contrattualmente definita facoltativa, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria - con conseguente inclusione del suo costo nel TAEG ai sensi dell'art. 121 T.U.B. e delle Disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG - laddove il mutuatario ne provi tale carattere, anche ricorrendo a presunzioni. Viene infatti affermato: *"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo"*. Sul versante opposto, le citate decisioni hanno riconosciuto all'intermediario la possibilità di contrastare *"il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza"*; viene infatti stabilito che *"la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di*



finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

I suesposti elementi presuntivi posti a favore del ricorrente per accertare il carattere obbligatorio della polizza, così come i criteri individuati come idonei ai fini della dimostrazione contraria a carico dell'intermediario, sono stati confermati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 16291 del 17 luglio 2018. Tale pronuncia, facendo proprie le interpretazioni prevalenti nella giurisprudenza dei Collegi territoriali, ha altresì precisato che *“per quanto attiene alla prova “di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”: - è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; - è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti; - i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:*

1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp;

2. durata: $\pm 25\%$;

3. importo: $\pm 25\%$;

4. periodo di offerta: ± 3 mesi;

5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti “comparativi”, almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati).

La verifica dei suddetti “scostamenti” non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione).

Quanto alla prova di “aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza”, l'aver offerto lo stesso TAN comprova l'offerta delle stesse condizioni senza polizza.

Per quanto riguarda, infine, il diritto di recesso, si ritiene che la decisione del Collegio di Coordinamento vada interpretata nel senso che è sufficiente che il recesso, previsto inizialmente, sia consentito, previo preavviso ma senza costi e senza incidere sul costo del credito, per ciascuno degli anni successivi, sino alla scadenza (cfr. decisioni del Collegio di Roma n. 6538 del 21/03/2018; n. 8711 del 19/04/2018; n. 11398 del 24/05/2018)”.

Applicati gli enunciati principi e criteri al caso di specie, risultano presenti tutti gli elementi presuntivi in ordine al carattere obbligatorio della polizza: il finanziamento ed il contratto di assicurazione sono stati infatti stipulati contestualmente ed hanno la stessa durata; la polizza è in funzione di copertura del credito; l'indennizzo è parametrato al debito residuo. Tra gli ulteriori dati eventualmente rilevanti per corroborare o confutare il valore indiziaro delle circostanze sopra esposte, si segnala che il modulo di adesione al programma assicurativo prevede come beneficiario delle prestazioni l'intermediario; la facoltà di recesso è ammessa entro trenta giorni dalla sottoscrizione della polizza; non risulta indicata una remunerazione significativa in favore dell'intermediario per il collocamento della polizza.

Stante i caratteri della polizza come sopra evidenziati, si rende necessario valutare gli eventuali elementi di prova forniti dall'intermediario al fine di contrastare la presunzione di obbligarietà della stessa, secondo le indicazioni fornite dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni più sopra riportate. Questi, con particolare riferimento alla circostanza di *“aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

medesimo merito creditizio", ha prodotto copia di tre contratti stipulati nel 2013, privi di polizza assicurativa.

Dal confronto con il contratto oggetto di contestazione risulta quanto segue:

- TAN: condizioni simili per tutti i contratti;
- durata: condizioni simili per tutti i contratti;
- importo finanziato al netto della polizza: condizioni simili per tutti i contratti;
- periodo di offerta: è simile per il contratto 3 e dissimile per i contratti 1 e 2 (con uno scostamento di sette mesi);
- presenza di coobbligati: i contratti non presentano coobbligati, al pari del benchmark.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non risulta nel complesso fornita dalla parte resistente la prova contraria alla presunzione di obbligatorietà della polizza di assicurazione, stante lo scarto del periodo di offerta, più del doppio rispetto al valore soglia. La mancata inclusione nel TAEG degli oneri relativi alla polizza assicurativa obbligatoria conduce alla nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6 TUB ("Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"), con conseguente applicazione della regola di cui al comma 7 della medesima disposizione ("Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese [...]"). Si rileva inoltre che le spese di incasso ($1,30 * 180 = € 234,00$) risultano incluse nel TAEG contrattuale. Da ciò consegue che la domanda della parte ricorrente, nei limiti della stessa, deve essere sul punto accolta.

Viene invece respinta, in linea con il proprio consolidato indirizzo, la richiesta di rifusione delle spese legali (oltretutto priva di adeguata documentazione), posto che l'ABF, in quanto organismo di ADR, non richiede l'obbligatoria assistenza di un legale o consulente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone, in parziale accoglimento del ricorso, che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 T.U.B. e alla restituzione delle maggiori somme pagate per interessi e spese, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA